

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2822</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI,  
SACCUCCI**

*Presentata il 6 marzo 1974*

**Modifiche alla composizione delle commissioni di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica istituisce, agli articoli da 12 a 18, le commissioni di avanzamento dei predetti ufficiali precisando inoltre la composizione e la competenza di ciascuna di tali commissioni.

In particolare, per ogni forza armata sono istituite due commissioni, la superiore e l'ordinaria alle quali spettano rispettivamente le valutazioni degli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello (o corrispondente) e superiori e di quelli aventi grado di maggiore (o corrispondente) e inferiori salvo talune deroghe per tenenti e sottotenenti e capitani di complemento dell'esercito.

Ma ciò che sembra debba essere attentamente considerato per accertare la fondatezza e la equità dei principi che hanno ispirato la emanazione delle relative norme è la composizione delle commissioni in esame che non può non avere un effetto determinante sull'esito delle valutazioni di avanzamento e, in conseguenza, sulla promozione o meno degli ufficiali scrutinati.

È evidente d'altra parte che lo sviluppo della carriera ha un'importanza fundamenta-

le sulla situazione economica, morale e giuridica dell'ufficiale (e ciò forse più che in ogni altra carriera dello Stato) e che pertanto qualsiasi provvedimento od azione che possa influire su tale situazione non soltanto deve essere ispirata ai principi di assoluta equità ma dovrebbe altresì dare agli ufficiali la certezza che tutti i loro interessi sono stati attentamente vagliati e difesi.

In effetti però, esaminando la composizione delle commissioni di cui trattasi, pur senza volere minimamente ipotizzare un qualsiasi intendimento di costringere il risultato degli scrutini entro limiti eccessivamente particolaristici, sembra che tale composizione possa giustificare il convincimento che, in molti casi, i giudizi di avanzamento vengano ad essere condizionati ad una visione quasi unilaterale degli elementi da valutare con limitate possibilità di pervenire alla necessaria considerazione di altri aspetti non meno importanti e determinanti.

In definitiva le commissioni di cui trattasi sono formate, in prevalenza, da ufficiali di un solo corpo anche quando le valutazioni di avanzamento riguardino personale appartenente a servizi o corpi diversi da quello cui gli stessi ufficiali appartengono.

Ad un esame dettagliato della situazione risulta infatti quanto segue:

La commissione superiore di avanzamento dell'esercito ha un solo rappresentante del servizio cui appartengono gli ufficiali da scrutinare rispetto a nove generali di corpo d'armata, mentre le commissioni superiori della marina e dell'aeronautica hanno un solo rappresentante dei corpi, cosiddetti tecnici, da valutare rispetto ad un minimo di sette ammiragli di squadra per la marina ed a cinque generali di squadra aerea per l'aeronautica.

Per quanto concerne la commissione ordinaria, quella dell'esercito, per undici membri, ne ha due del servizio da valutare, quelle della marina e dell'aeronautica hanno un solo rappresentante dei corpi tecnici su un totale complessivo di sei membri.

Da un tale succinto esame non può non emergere chiaramente la limitata efficacia che può avere la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui trattasi dei rappresentanti dei servizi e dei corpi tecnici quando siano da valutare per l'avanzamento gli ufficiali di tali servizi e corpi.

Ma una tale macroscopica sperequazione nella composizione delle commissioni di avanzamento deve essere valutata tenendo anche presenti i motivi che possono averla provocata ed in particolare la necessità di far derivare i giudizi di avanzamento da coloro i quali, per responsabilità di carica e per la natura del comando loro spettante, possono esprimere una valutazione più completa specie ai fini del futuro impiego. C'è inoltre da aggiungere che la proporzione numerica dei diversi ruoli o corpi o servizi non può non avere una propria rilevanza ai fini della formazione dei colleghi che debbono rappresentare, nella loro composizione, la volontà delle forze armate.

Ma pur tenendo conto delle suesposte considerazioni non si può non ritenere che la rappresentanza dei servizi e dei corpi tecnici nelle commissioni che giudicano gli ufficiali di tali servizi e corpi sia insufficiente ai fini di una valutazione nella quale sia debitamente rappresentata l'opinione degli stessi servizi e corpi e per assicurare gli interessati che il giudizio che li riguarda rappresenta il conclusivo e completo apprezzamento di tutte le loro attività professionali.

Non si può d'altronde non tenere conto, pure nella particolare organizzazione delle forze armate che, se in sede di impiego esistono, a ragione, determinati corpi (come ad esempio il corpo di stato maggiore per la marina) che, per la complessità ed ampiezza delle funzioni possono, dal punto di vista del-

l'impiego, avere una prevalenza sugli altri, un tale concetto non può estendersi al di fuori dei vincoli di servizio e cioè quando siano in discussione quei personali interessi di carriera che tutti devono poter salvaguardare nella stessa maniera e misura.

In sostanza, pur riconoscendo che una aliquota notevole dei membri delle commissioni in questione deve essere composta con appartenenti di quei corpi i quali, come sopra accennato, prevalgano, sia dal punto di vista numerico che dell'impiego specifico, nella rispettiva forza armata, si ritiene che la partecipazione dei membri dei servizi e dei corpi tecnici debba essere notevolmente ampliata in modo da farla influire in modo più determinante sull'esito dei giudizi.

Un tale intendimento riguarda del resto anche un'esigenza di ordine morale in quanto viene implicitamente a riconoscere maggiore importanza ed autonomia in un campo di particolare valore, ai qualificati appartenenti dei diversi servizi e corpi e tende a responsabilizzare in misura più evidente gli stessi rappresentanti sullo sviluppo di carriera degli appartenenti al rispettivo servizio o corpo.

Infine non si può non rilevare che precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in taluni casi (come ad esempio nella marina militare) la partecipazione dei membri tecnici, era più ampia di quella attualmente prevista e che nessun motivo di ordine giuridico o di merito, giustificò, a suo tempo, la riduzione verificatasi.

È stata quindi predisposta l'allegata proposta di legge composta da cinque articoli per i quali, in particolare, si può osservare quanto segue.

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano la composizione delle commissioni superiori di avanzamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica stabilendo che il numero dei membri dei servizi e dei corpi tecnici è elevato a tre unità. Si stabilisce inoltre, negli stessi articoli, che i nuovi membri possono partecipare alla valutazione soltanto quando siano presi in esame ufficiali di grado inferiore a quello posseduto dagli stessi membri.

Per quanto riguarda l'esercito, poiché l'organico di taluni servizi non prevede il numero di generali necessario per l'aumento, è stata disposta una corrispondente riduzione di tale numero.

L'articolo 4 stabilisce una riduzione dei membri appartenenti ai corpi che oggi hanno una assoluta prevalenza nella composizione delle commissioni al fine di proporzionare più

adeguatamente la partecipazione dei diversi corpi e servizi e per evitare altresì che il numero complessivo dei membri divenga eccessivo per un ordinato e rapido svolgimento dei lavori.

L'articolo 5 modifica analogamente la composizione delle commissioni ordinarie di avanzamento delle tre forze armate portando da

due a quattro i membri dei servizi dell'esercito e da uno a tre quelli dei corpi tecnici della marina e dell'aeronautica.

Analogamente, e per gli stessi motivi, è stata inoltre disposta, con l'articolo 5, una corrispondente riduzione dei membri appartenenti ai corpi oggi prevalenti nella composizione delle commissioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La composizione della commissione superiore di avanzamento dell'esercito indicata all'articolo 12 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è modificata come segue:

Quando la valutazione di avanzamento riguarda gli ufficiali dei servizi, fanno parte della commissione, oltre al capo del servizio interessato, altri due ufficiali generali più elevati in grado e più anziani dello stesso servizio. Il numero di questi ultimi è ridotto in misura corrispondente qualora non esistano in ruolo ufficiali generali del servizio permanente effettivo.

Gli ufficiali generali dei servizi partecipano ai lavori della commissione soltanto quando tali lavori riguardino ufficiali di grado inferiore a quello da loro posseduto.

### ART. 2.

La composizione della commissione superiore di avanzamento della marina militare determinata dall'articolo 14 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è modificata come segue:

Quando la valutazione di avanzamento riguarda gli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato, delle Capitanerie di porto fanno parte della commissione, oltre all'ufficiale generale indicato alla lettera « c » dell'articolo 14 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, altri due ufficiali generali più elevati in grado e più anziani dello stesso corpo.

Gli ufficiali generali dei corpi indicati al precedente comma partecipano ai lavori delle commissioni soltanto quando tali lavori riguardino ufficiali di grado inferiore a quello da loro posseduto.

ART. 3.

La composizione della commissione superiore di avanzamento dell'aeronautica militare determinata dall'articolo 15 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è modificata come segue:

Quando la valutazione di avanzamento riguarda gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico fanno parte della commissione, oltre all'ufficiale generale indicato alla lettera « c » dell'articolo 15 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, altri due ufficiali generali più elevati in grado e più anziani dello stesso corpo.

Gli ufficiali generali dei corpi indicati al precedente comma partecipano ai lavori della commissione soltanto quando tali lavori riguardano ufficiali di grado inferiore a quello da loro posseduto.

ART. 4.

Il numero dei membri delle commissioni superiori dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare indicato alla lettera « b » rispettivamente degli articoli 12, 14 e 15 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è ridotto di un numero pari agli aumenti dei membri delle stesse commissioni previste ai precedenti articoli 1, 2 e 3. Tale riduzione è disposta nei confronti dei membri meno elevati in grado e meno anziani.

ART. 5.

La composizione delle commissioni ordinarie di avanzamento dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare è modificata come segue:

Il numero dei membri indicati alla lettera « c » degli articoli 16, 17 e 18 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aumentato da due a quattro per la commissione ordinaria dell'esercito e da uno a tre per le commissioni ordinarie della marina militare e dell'aeronautica militare.

Il numero dei membri indicati alle lettere « b » degli articoli 16, 17 e 18 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è ridotta di un numero pari agli aumenti stabiliti dal presente articolo per i membri indicati alla lettera « c », degli stessi articoli.

Tale riduzione è disposta nei confronti dei membri meno elevati in grado e meno anziani.